

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

La società IDI FARMACEUTICI S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (RM), via dei Castelli Romani, 83/85 – 00071 Pomezia (RM) (C.F. / P.IVA 07271001005 ), rappresentata ai fini del presente accordo dal Dr. Lorenzo Mastromonaco, nella sua qualità di Direttore Generale;

**E**

l'Università della Tuscia, con sede e domicilio fiscale in Viterbo, Via S. Maria in Gradi, 4, 01100, Codice Fiscale 80029030569 e Partita IVA 00575560560, rappresentato ai fini del presente accordo dal Magnifico Rettore Prof. Alessandro Ruggieri

**PREMESSO CHE:**

- A. La società IDI FARMACEUTICI S.r.l. si occupa di produzione farmaceutica e cosmetica;
- B. La società IDI FARMACEUTICI S.r.l. e l'Università degli Studi della Tuscia hanno un comune interesse a sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione nei campi della ricerca e innovazione, formazione ed attivazione di tirocini trovano mutuo potenziamento dallo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze;
- C. La società IDI FARMACEUTICI S.r.l. e l'Università degli Studi della Tuscia, al fine di rendere più agevolmente realizzabili le attività previste nelle tipologie di collaborazione succitate, ritengono opportuno stipulare un accordo quadro di reciproco impegno e riferimento;
- D. i rapporti di collaborazione e partnership di cui al presente accordo sono stabiliti per mutuo vantaggio e sono privi di finalità lucrative.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Generalità**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2 - Oggetto**


La società IDI FARMACEUTICI S.r.l. e l'Università degli Studi della Tuscia intendono regolare, con il presente accordo, rapporti di collaborazione e di cooperazione nei campi della ricerca scientifica, formazione ed attivazione di tirocini che trovano mutuo potenziamento dallo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze.

**Art. 3 - Tipologie di collaborazione**

La società IDI FARMACEUTICI S.r.l. e l'Università degli Studi della Tuscia convengono che la collaborazione consiste nella promozione e nello sviluppo coordinato di attività di ricerca e nell'organizzazione di attività di formazione professionale nelle aree d'interesse reciproco.

In particolare, le Parti come sopra rappresentate convengono:

- a) di tenersi periodicamente e reciprocamente informati su iniziative in atto o da avviare nell'ambito delle attività illustrate in questo articolo, con modalità di volta in volta concordate tra le Parti;
- b) di concordare, quando una o entrambe le Parti ne ravvisino l'opportunità, la partecipazione congiunta a progetti e programmi di ricerca scientifica nazionali e/o internazionali;
- c) di esaminare, d'intesa e per quanto riferibile al presente accordo, ogni altra possibilità di sviluppo congiunto di progetti e programmi di ricerca scientifica, fatta sempre salva l'autonomia decisionale spettante a ciascuna delle parti;



d) d'individuare ogni altra modalità ritenuta utile per i fini descritti al primo comma del presente articolo.

#### **Art. 5 - Modalità di attuazione delle collaborazioni**

Per lo svolgimento di ciascuna attività comune prevista dall'art. 2 e 3 la società IDI FARMACEUTICI S.r.l. e l'Università degli Studi della Tuscia definiranno, di volta in volta, le specifiche modalità di collaborazione, mediante protocolli attuativi che formalizzano l'oggetto della collaborazione e le finalità, i rispettivi impegni, la durata della collaborazione, nonché i responsabili delle singole attività e gli strumenti per il controllo coordinato dei risultati.

#### **Art. 6 - Responsabili**

La gestione del presente accordo è affidata a un Comitato Scientifico composto da tre membri per ciascuna delle due Parti, qui di seguito indicati:

– per la società IDI FARMACEUTICI S.r.l.:

– Daniele Avitabile

– Giuseppe Motta

– Nicola Conte

– per l'Università della Tuscia

– Prof. Raffaele Saladino


– Prof. Giorgio Prantera

– Dott.ssa Miche Piccarozzi

La sostituzione dei membri potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle Parti e previa comunicazione scritta del rispettivo legale rappresentante.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

Ciascuna Parte s'impegna a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, innovazioni ricevuti dall'altra Parte o risultanti dalle attività oggetto del



presente accordo a non divulgarli a terzi, salvo esplicita autorizzazione dell'altra

Parte per casi particolari.

I predetti obblighi non dovranno essere adempiuti qualora le suddette informazioni, documenti, ecc. rivestano carattere di dominio pubblico al momento della stipulazione del presente accordo o lo diventino successivamente.

#### **Art. 8 - Risultati delle collaborazioni**

I risultati delle attività di ricerca ed i prodotti della ricerca verranno condivisi tra le Parti, resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con l'obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti e l'obbligo reciproco di informare la seconda Parte di eventuali pubblicazioni o partecipazioni a convegni con oggetto temi di attività comune.


La pubblicazione e la diffusione dei risultati esito delle attività svolte nell'ambito del presente accordo, costituiscono una delle finalità della collaborazione tra le Parti; esse saranno concordate di volta in volta per iscritto.

Tutte le pubblicazioni, documenti ed i rapporti tecnici prodotti nell'ambito del presente accordo dovranno esplicitare, sempre e comunque, il presente accordo.

#### **Art. 9 - Durata**

Il presente Accordo ha la durata di tre anni con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e verrà rinnovata tacitamente per lo stesso periodo di durata, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti a mezzo raccomandata AR almeno tre mesi dalla scadenza.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le condizioni concordate o rendano impossibile la realizzazione delle attività in esso previste.



**Art. 10 - Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione di questo Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o esecuzione del presente Accordo sarà risolta mediante arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di procedura civile. Il collegio arbitrale sarà formato da tre arbitri, dei quali due designati da ciascuna delle Parti e il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo tra le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Viterbo, città ove avrà sede l'arbitrato.


**Art. 11 - Disposizioni fiscali**

Il presente Accordo regola rapporti di collaborazione nella ricerca scientifica e formazione e non ha, per sua natura, finalità finanziarie, salvo quanto previsto all'art. 5 del predetto accordo.

**Art. 12 - Disposizioni sulla privacy**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto Legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato



conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all'Accordo.

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali per la società IDI FARMACEUTICI S.r.l. è l'Amministratore Delegato Dr. Antonio Liguori e per l'Università degli Studi della Tuscia, il Rettore, Prof. Alessandro Ruggieri.

**Art. 13**

Il presente Accordo è firmato in duplice copia originale ed è soggetta a registrazione, solo in caso d'uso, a spese della parte richiedente.


In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

Letto, confermato e sottoscritto.

Viterbo, 6/7, 2018

<b>Università degli Studi della Tuscia</b> Il Magnifico Rettore	<b>IDI Farmaceutici S.r.l.</b> Il Direttore Generale
<i>Prof. Alessandro Ruggieri</i>	<i>Dr. Lorenzo Mastromonaco</i>

*AR*



*LM*